



Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1: *“Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l’innovazione tecnologica, il supporto organizzativo alla informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari, disseminazione di specifiche innovazioni e supporto all’attivazione di interventi di change management”*

GIUSTIZIA SMART: STRUMENTI E MODELLI PER OTTIMIZZARE IL LAVORO DEI GIUDICI

Linea d’azione 3.1

Selezione dei casi di studio

Linea d’azione 4.1

Analisi dei fabbisogni formativi ed individuazioni delle soluzioni per il loro soddisfacimento

Banca dati in materia di Somministrazione – vertenze Abbanoa

Ufficio Giudiziario: Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari

Team della Corte d’Appello di Sassari

Dott.ssa Giovanna Fois - assegnista

Dott.ssa Veronica Bacciu - borsista

Dott.ssa Laura Pes - borsista

Dott.ssa Rossella Pilo – borsista

PREMESSA

I 5 team del progetto PON-JUST SMART hanno analizzato i 60 Provvedimenti forniti dalla Corte d'Appello di Cagliari - Sez. dist. di Sassari in materia di divisioni, espropriazioni, diritto bancario, responsabilità ex art. 2051 c.c., somministrazione – vertenze Abbanoa.

Dall'analisi dei provvedimenti sono emerse alcune osservazioni di natura processuale e sostanziale.

All'esito di tale lavoro, riassunto in un ampio e articolato report, il Team della Corte d'Appello ha predisposto una banca dati per materia; questa, pensata come uno strumento di agevole consultazione per l'Ufficio giudiziario, raccoglie le questioni giuridiche più frequentemente sottoposte all'esame della Corte d'Appello e l'orientamento dell'Ufficio giudiziario sulle stesse.

INDICE ALFABETICO

1) Contestazione dei consumi e riparto onere probatorio	4
2) Deposito cauzionale.....	5
3) Esclusione della responsabilità in solido dell'Ente pubblico ex art. 2051 c.c.	6
4) Esistenza di un valido titolo contrattuale tra Abbanoa e controparte	8
5) Giurisdizione del Giudice ordinario	9
6) Legittimazione passiva del privato non titolare del rapporto di fornitura.....	10
7) Legittimazione passiva Abbanoa	11
8) Partite pregresse.....	11
a. Illegittimità	11
8) Partite pregresse.....	14
b. Prescrizione partite pregresse	14
9) Prescrizione del credito relativo alla fornitura d'acqua.....	15
10) Procedimento di ingiunzione fiscale	16
11) Qualificazione tariffe	17
a. Tariffa servizio idrico e tariffa residenti.....	17
11) Qualificazione tariffe	17
b. Tariffa uso non domestico e tariffa servizi pubblici e privati di interesse pubblico	17
12) Quota Fissa	18
13) Responsabilità per danni cagionati alla condotta: onere della prova del danno e rapporto di causalità con i lavori dell'impianto di potabilizzazione	18
14) Risarcimento danno in via equitativa.....	20

15) Vizi.....	21
a. Somministrazione di acqua non potabile e riduzione del prezzo del servizio erogato	21
15) Vizi.....	21
b. Non potabilità dell'acqua erogata: dimostrazione.....	21
15) Vizi.....	22
c. Vizi redibitori e mancanza di qualità.....	22

Questione trattata	1) Contestazione dei consumi e riparto onere probatorio
Sentenze C.d.A.	31/2021; 60/2021; 185/2021;114/2022
Massima redazionale	In ordine ai consumi anomali, l'onere di verificare il corretto funzionamento del contatore spetta in contraddittorio (secondo quanto stabilito dall'art. 6.5 della Carta dei Servizi) al somministratore, il quale deve evidenziare, già in fattura, le anomalie e comunque dimostrare il corretto funzionamento del contatore (art. B35 Regolamento del Servizio Idrico Integrato). È onere dell'utente la segnalazione, all'Ente erogatore del servizio, dei consumi anomali e del malfunzionamento del contatore, senza limitarsi a dolersi di fatture relative "a letture stimate e non a reali consumi". Qualora i consumi anomali siano stati determinati da cause imputabili all'utente, evitabili con un'attenta custodia dell'impianto e non da un malfunzionamento del contatore - con eventuale intervento di un tecnico - non può ritenersi superata la presunzione di veridicità dei consumi riscontrati dal contatore e l'anomalia va addebitata a fattori imputabili all'utente.
Sentenze richiamate	Cass. ord. n. 19154/2018: In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.

	Cass. ord. n. 297/2020: In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite. Cass. ord. n. 18195/2021: In caso di contestazione di consumi idrici e della stessa esistenza di dati numerici riferibili ai consumi, l'onere della prova è così ripartito: il somministrante deve dimostrare la perfetta funzionalità del contatore, mentre l'utente deve dare prova liberatoria che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo.
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	 n. 19154 del 2018.pdf  n. 297 del 2020.pdf  n. 18195 del 2021.pdf

Questione trattata	2) Deposito cauzionale
Sentenze C.d.A.	358/2020; 31/2021
Massima redazionale	La legittimità della pretesa del deposito cauzionale, previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica, Gas e il sistema idrico (AEEG 86/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013 intitolata "disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato"), trova la sua <i>ratio</i> nell'esigenza di garantire tutti i gestori dal

	rischio delle insolvenze da parte degli utenti inadempienti. Tale delibera entra di diritto e, per espressa volontà del legislatore, nel regolamento contrattuale di somministrazione ex art. 1339 c.c., indipendentemente da una sua concertazione con gli aventi diritto alla somministrazione, e stabilisce i parametri per il calcolo del deposito cauzionale, ancorati ad una media del consumo storico (“numero di mensilità non superiore a tre mensilità di consumo annuo attribuibile all’utente”), e non a valutazioni meramente soggettive dell’ente gestore. Il deposito cauzionale, versato al momento dell’attivazione dell’utenza e restituito alla cessazione del contratto, esprime chiaramente la sua finalità di garanzia. Gli obblighi di pubblicità disposti dall’art. 3 della delibera, risultano rispettati con la pubblicazione della Carta dei servizi, e successive revisioni, sul sito internet del Gestore del Servizio Idrico (<u>sent. 31/2021</u>).
Sentenze richiamate	<u>Richiamo a orientamento interno della Corte d’Appello di Sassari (sent. n. 574/2019)</u>
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	 sent. 574_19.pdf

Questione trattata	3) Esclusione della responsabilità in solido dell’Ente pubblico ex art. 2051 c.c.
Sentenze C.d.A.	370/2020
Massima redazionale	Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. relativamente ai danni cagionati dalle cose in custodia, non rileva la mera titolarità del diritto di proprietà sulla cosa, quanto l’effettiva disponibilità giuridica e materiale della stessa. Vista l’ampiezza del potere di controllo sulla <i>res</i> attribuito ad Abbanoa (esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli

	impianti), è da escludersi qualsivoglia relazione materiale del Comune con la <i>res</i> e, pertanto, non sussiste in capo allo stesso l'onere di custodia e la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. (si segnala il riferimento alla legislazione di settore d. lgs. 152/2016 c.d. Testo Unico Ambientale).
Sentenze richiamate	Cass. sent. n. 15096/2013: In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia. Cass. sent. n. 22839/2017: In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è necessario che il custode eserciti un effettivo potere sulla cosa, ovvero ne abbia la disponibilità giuridica e materiale. Cass. ord. n. 8888/2020: Il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità dominicale della cosa può venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato. Il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità dominicale della cosa può venire meno

	in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato.
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	 n. 15096 del 2013.pdf  n. 22839 del 2017.pdf  n. 8888 del 2020.pdf

Questione trattata	4) Esistenza di un valido titolo contrattuale tra Abbanoa e controparte
Sentenze C.d.A.	547/2018
Massima redazionale	Sulla base delle risultanze istruttorie in primo grado, è valida la stipula di un contratto in forma scritta, anche se non nelle forme canoniche (modulo prestampato denominato “richiesta di somministrazione di acqua”), in quanto perfezionatosi con l’accettazione della proposta e il richiamo, al suo interno, del regolamento ESAF applicabile alla fornitura. Sono da considerarsi errati i richiami ai requisiti sostanziali e formali previsti dalla Legge n. 2440/1923. a) Nella stessa sentenza viene affrontata anche la questione “<u>Invalidità del contratto per sottoscrizione di un delegato</u>”: è riconosciuta la titolarità del soggetto a rappresentare l’Ente nei rapporti contrattuali, in quanto il presidente del CIPSIO (ora CIPNES) rivestiva all’epoca la qualifica di Presidente dell’ente con relativa rappresentanza legale (l’onere della prova per tale fatto impeditivo incombe su parte appellante).
Sentenze richiamate	Nessun richiamo
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	

Questione trattata	5) Giurisdizione del Giudice ordinario
Sentenze C.d.A.	499/2019; 386/2020; 31/2021; 238/2021
Massima redazionale	La giurisdizione appartiene al G.O. quando viene in considerazione il singolo rapporto di utenza e, con esso, il diritto del singolo utente a vedersi risarcito il danno arrecatogli dall'inadempimento contrattuale del gestore del servizio idrico integrato per l'erogazione di acqua non conforme ai livelli minimi di potabilità o di qualità, o il diritto dell'utente a vedersi ridotto il corrispettivo dell'acqua fornita in quanto priva delle qualità pattuite. Per orientamento costante della Corte d'Appello, la giurisdizione spetta al Giudice ordinario relativamente a controversie inerenti canoni ed altri corrispettivi sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo quanto disposto dall'art. 133 d. lgs. n. 104/2010 (es. <u>sentenza n. 31/2021</u> fattura relativa alle partite pregresse; <u>sentenze nn. 499/2019 e 386/2020</u> su canoni e corrispettivi; <u>sentenza n. 238/2021</u> su riduzione del corrispettivo dell'acqua fornita perché priva delle qualità pattuite, e non, invece, l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. incaricata della gestione del servizio).
Sentenze richiamate	Cass. SS. UU. n. 32780/2018: L'azione risarcitoria proposta dall'utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato - qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all'utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e fluoruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale ipotesi l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto

	adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza.
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	 S.U. n. 32780 del 2018.pdf
Aggiornamento Giurisprudenziale	Cass. SS. UU. n. 4079 del 09/02/2023: In tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, le controversie volte ad ottenere il riconoscimento del diritto alla ripetizione delle somme già pagate, indicate in bolletta come "partite pregresse" e, dunque, relative alla liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare e non già alla correttezza dell'esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei Soggetti di governo del Servizio Idrico Integrato, appartengono al giudice ordinario, in quanto relative al rapporto individuale di utenza che non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità.
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	 S.U. 4079 del 2023.pdf

Questione trattata	6) Legittimazione passiva del privato non titolare del rapporto di fornitura
Sentenze C.d.A.	112/2022
Massima redazionale	La mancanza di titolo sull'immobile (sia di proprietà che altro diritto reale o obbligatorio sull'immobile), e la mancata stipula di un contratto di fornitura, come rivendicato dal privato, non equivale alla mancata legittimazione dello stesso, qualora vengano eccepite circostanze di fatto non contestate e, pertanto da considerarsi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., riconducibili all'utenza (nel caso di specie l'utente aveva presentato reclamo per contestazione fattura qualificandosi come

	titolare della fornitura dell'immobile nel quale aveva eletto residenza; all'esito del reclamo Abbanoa aveva provveduto a sostituire il contatore non funzionante).
Sentenze richiamate	Nessun richiamo
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	

Questione trattata	7) Legittimazione passiva Abbanoa
Sentenze C.d.A.	206/2019
Massima redazionale	Sussiste la legittimazione passiva di Abbanoa nel rapporto giuridico controverso, essendo la stessa subentrata nel rapporto contrattuale originariamente facente capo ad Esaf (ESAF in liquidazione fusione con ESAF S.p.A. - 22.12.2005: fusione e incorporazione con Abbanoa la quale subentra ad ESAF SPA in tutti i suoi rapporti giuridici attivi e passivi – art. 2 atto di fusione). Da ciò origina la legittimazione passiva dell'Ente oltre alla responsabilità extracontrattuale fatta valere in giudizio.
Sentenze richiamate	Nessun richiamo
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	

Questione trattata	8) Partite pregresse a. Illegittimità
Sentenze C.d.A.	499/2019; 280/2020; 358/2020; 386/2020; 31/2021
Massima redazionale	Le “partite pregresse”, o conguagli regolatori del servizio idrico, sono illegittimi, rappresentando conguagli tardivi addebitati ai consumatori in contrasto con il principio di irretroattività. Avendo la tariffa del servizio idrico integrato natura contrattuale, le integrazioni tariffarie valgono per il futuro. L'applicabilità delle modifiche tariffarie ai consumi già effettuati è illegittima perché in evidente violazione da un lato, del principio di legalità (irretroattività degli atti amministrativi) e dall'altro dei principi posti a fondamento del rapporto contrattuale, non potendo le parti modificare unilateralmente il corrispettivo pattuito <i>ex post</i> dopo aver dato

	esecuzione al contratto con la somministrazione della fornitura.
Sentenze richiamate	Cass. sent. n. 6942/2004: Allorché il provvedimento amministrativo incida negativamente nella sfera giuridica ed economica del destinatario, esso non può avere effetto retroattivo, in applicazione del principio di legalità, ad onta di una diversa determinazione volontaria dell'Amministrazione. Corte Cost. sent. n. 335/2008: La tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. L'unitarietà della tariffa impedisce, infatti, di ritenere che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale. E ciò perché il legislatore, per la remunerazione delle varie componenti del servizio idrico integrato, non ha istituito tariffe distinte, ma ha concepito la tariffa di detto servizio come un tutto unico, nell'ambito del quale la suddivisione in quote risponde solo all'esigenza di una più precisa quantificazione della tariffa stessa, che tenga conto di tutte le prestazioni che il gestore deve erogare. L'armonia di un sistema di finanziamento del servizio idrico integrato, costruito unitariamente dal legislatore sull'esistenza di un nesso sinallagmatico, sulla sufficienza di un contratto di utenza ai fini della nascita dell'obbligo di pagamento e, perciò, su una tariffa unica, sarebbe, in conclusione, lesa dalla previsione, quale mezzo di finanziamento, di un prelievo coattivo, la cui <i>ratio</i> configgerebbe ingiustificatamente con la

	logica unitaria sopra detta, in quanto introduce un obbligo di pagamento non correlato alla controprestazione. Cass. sent. n. 24312/2014: La tariffa del servizio idrico integrato non ha, in tutte le sue componenti, natura di tributo ma costituisce corrispettivo di una prestazione contrattuale per cui il contribuente non può essere tenuto a pagare il corrispettivo di un servizio (di depurazione delle acque) che non viene erogato. sicché il gestore, che richieda il pagamento della quota della tariffa relativa al contributo di "denitrificazione" delle acque, è tenuto a provare di avere assicurato il servizio, la cui mancata erogazione esclude l'obbligo del contribuente di pagare il corrispettivo. <u>Richiamo a orientamento interno della Corte d'Appello di Sassari (sent. n. 499/2019)</u>
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	 n. 6942 del 2004.pdf  CORTE COST. 335 del 2008.pdf  n. 24312 del 2014.pdf  sent. 499-2019.pdf
Aggiornamento Giurisprudenziale	Cass. SS. UU. n. 29593/2022: In tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo "ora per allora", di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c Cass. sent. n. 6453/2023 : La pretesa di pagamento di un conguaglio, nel caso in cui la programmata tariffa si sia rivelata inadeguata, è dunque inibita, per difetto genetico del sinallagma contrattuale, quando l'inadeguatezza della tariffa sia dipesa da errori

	di gestione o di previsione del gestore o anche dell'Ente d'ambito, i cui errori di programmazione nella fissazione della tariffa restano inopponibili dal gestore all'utente. C.dA. sent. n. 214/2023: Alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (ordd. n. 5492/2023, 5127/2023, 2967/2023 e 6453/2023), viene riconosciuta un'astratta legittimità delle partite pregresse con il limite dell'imprevedibilità dei maggiori costi. Grava in capo al Gestore l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa pecuniaria che debbono qualificarsi come imprevisti e imprevedibili rispetto al tempo dell'erogazione e della fatturazione del servizio. Non può riconoscersi tale legittimità per qualsiasi passività formatasi nel corso della gestione attribuibili a scelte gestionali errate, risultando indebita la pretesa pecuniaria per partite pregresse.
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	   S.U. n. 29593 del n. 6453 del 2023.pdf sent. 214_2023.pdf 2022.pdf

Questione trattata	8) Partite pregresse
	b. Prescrizione partite pregresse
Sentenze C.d.A.	499/2019
Massima redazionale	In tema di partite pregresse, trattandosi di componenti del corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio idrico, il termine prescrizione non decorre dalla data della delibera dell'Ente competente, che in concreto ha determinato "monetariamente" l'entità del conguaglio stesso, bensì dalla data in cui il diritto di credito poteva essere fatto valere dall'ente gestore e, quindi, dal momento dell'erogazione della fornitura.

	Sono pertanto dichiarate prescritte per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.
Sentenze richiamate	Nessun richiamo
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	
Aggiornamento Giurisprudenziale	Cass. SS. UU. 29593/2022 In tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo "ora per allora", di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c.
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	 S.U. n. 29593 del 2022.pdf

Questione trattata	9) Prescrizione del credito relativo alla fornitura d'acqua
Sentenze C.d.A.	185/2021; 114/2022
Massima redazionale	La prescrizione del credito riguardante consumi contabilizzati non decorre dalla scadenza di ogni anno di consumo, non coincidendo tale momento con quello con cui il creditore può esercitare il diritto di credito agli effetti di cui all'art. 2935 c.c., bensì dal termine di scadenza indicato in fattura.
Sentenze richiamate	Cass. sent. 18184/2014: Il termine per l'adempimento della obbligazione relativa al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore ex art. 1184 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo

	dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione. <u>Richiamo a orientamento interno della Corte d'Appello di Sassari: sent. n. 412 del 2021</u>
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	 n. 18184 del 2014.pdf  sent. 412_21.pdf

Questione trattata	10) Procedimento di ingiunzione fiscale
Sentenze C.d.A.	114/2022
Massima redazionale	Lo speciale procedimento di ingiunzione fiscale, di cui all'art. 3 del r.d. 639/1910, è utilizzabile dalla P.A. non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato. Nello specifico, in virtù del decreto ministeriale del 30.12.2015, Abbanoa è stata autorizzata ad adottare tale procedimento.
Sentenze richiamate	Cass. sent. n. 7076/2016: Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti.
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	 n. 7076 del 2016.pdf

Questione trattata	11) Qualificazione tariffe a. Tariffa servizio idrico e tariffa residenti
Sentenze C.d.A.	499/2019; 358/2020; 386/2020
Massima redazionale	Considerata la natura contrattuale della tariffa del servizio idrico integrato, perché possa trovare applicazione la tariffa residenti, il sottoscrittore del contratto deve certificare il possesso della residenza anagrafica nell'immobile per il quale richiede il servizio.
Sentenze richiamate	Corte Cost. sent. n. 335/2008: La tariffa del servizio idrico integrato, articolato in tutte le sue componenti - e, quindi, anche quella relativa al servizio di depurazione - ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo. Cass. sent. n. 24312/2014: La tariffa del servizio idrico integrato non ha, in tutte le sue componenti, natura di tributo ma costituisce corrispettivo di una prestazione contrattuale.
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	 CORTE COST. 335 del 2008.pdf  n. 24312 del 2014.pdf

Questione trattata	11) Qualificazione tariffe b. Tariffa uso non domestico e tariffa servizi pubblici e privati di interesse pubblico
Sentenze C.d.A.	547/2018
Massima redazionale	Il riferimento al fatto che la fornitura riguardi un pubblico servizio non è sufficiente a inquadrare la tariffa applicabile alla fornitura nella “tariffa servizi pubblici e privati di interesse pubblico”. Tale tipologia tariffaria, sulla base del documento “tariffe del Servizio Idrico Integrato”, è indicata in maniera tassativa per le strutture ospedaliere, gli istituti religiosi, i

	luoghi di culto e le Onlus. Trova invero applicazione la tariffa ad uso non domestico, utilizzata dal gestore del servizio idrico anche quando si tratta di impianti di servizi pubblici e privati di interesse pubblico.
Sentenze richiamate	Nessun richiamo
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	

Questione trattata	12) Quota Fissa
Sentenze C.d.A.	185/2021
Massima redazionale	Statuita la legittimità della c.d. quota fissa, questa trova applicazione non più solo con riferimento al costo del nolo del contatore, ma alle singole unità abitative. L'importo viene calcolato secondo le tariffe elaborate dall'Autorità d'Ambito in base ad una metodologia c.d. normalizzata.
Sentenze richiamate	<u>Richiamo a orientamento interno della Corte d'Appello di Sassari (sent. n. 369/2019 e 233/2020)</u>
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	 sent. 369_19.pdf  sent. 233_20.pdf

Questione trattata	13) Responsabilità per danni cagionati alla condotta: onere della prova del danno e rapporto di causalità con i lavori dell'impianto di potabilizzazione
Sentenze C.d.A.	206/2019
Massima redazionale	Nella controversia nascente dalla domanda proposta nei confronti di Abbanoa, volta a ottenere il pagamento della somma dovuta a titoli di costi sostenuti per apportare una variante al tracciato della condotta di proprietà di parte attrice, al fine di ovviare ai danni cagionati alla stessa dall'esecuzione di un impianto di potabilizzazione da parte dell'Esaf (Ente Sardo Acquedotti e Fognature), poi incorporato per funzione in Abbanoa, spetta all'attore l'onere della prova del danno e del nesso di causalità tra il danno subito dalla

	condotta e il comportamento colposo tenuto da Esaf prima, e da Abbanoa poi, per aver realizzato con imperizia e senza le dovute cautele le opere di potabilizzazione dell'impianto.
Sentenze richiamate	Cass. sent. 11642/2012: La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza di un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c. c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico. Cass. ord. 1263/2012: In tema di risarcimento del danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente.
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	 n. 11642 del 2012.pdf  n. 1263 del 2012.pdf

Questione trattata	14) Risarcimento danno in via equitativa
Sentenze C.d.A.	305/2020; 498/2019
Massima redazionale	La determinazione in via equitativa del <i>quantum</i> oggetto di riduzione, in applicazione di un principio generale in tema di risarcimento del danno di cui all'art. 1226 c.c., è applicabile anche in relazione alla domanda di riduzione del prezzo. Si può procedere alla liquidazione del danno in via equitativa quando sia stata provata l'esistenza ontologica del danno anche se sia impossibile, o difficoltosa, la sua precisa determinazione.
Sentenze richiamate	Cass. sent. 6565/2006: In tema di appalto, qualora la prova del danno o della diminuzione di valore di un bene o di un'opera sia impossibile o difficoltosa, è giustificato il ricorso al criterio equitativo. Altrettanto vale con riferimento all'azione di riduzione del prezzo. Cass. ord. 9339/2019: La liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa. Cass. sent. 13332/2000: La legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione di prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta, ed il ricorso a criteri equitativi ed al prudente apprezzamento del giudice, ancorché non previsto espressamente dal legislatore nella disciplina normativa della vendita, è consentito in questa materia sia in conformità all'origine e alla tradizione storica dell'"<i>actio quanti minoris</i>", sia in applicazione di un principio generale, di cui la disposizione contenuta nell'art. 1226 c.c. costituisce una particolare specificazione in tema di

	risarcimento del danno.
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	 n. 13332 del 2000.pdf  n. 6565 del 2006.pdf  n. 9339 del 2019.pdf

Questione trattata	15) Vizi a. Somministrazione di acqua non potabile e riduzione del prezzo del servizio erogato
Sentenze C.d.A.	305/2020; 238/2021
Massima redazionale	La riduzione del prezzo del servizio erogato, anche quando incide sui costi per i servizi, è irrilevante se è determinata da un inesatto adempimento della prestazione (erogazione di acqua senza le qualità promesse). Sull'inadempimento dell'obbligo di erogare acqua potabile e la conseguente richiesta di ridurre il canone ex art. 1492 c.c., è sufficiente, ai fini della riduzione del canone, la sussistenza del contratto/rapporto di utenza ed il diritto del singolo utente ad ottenere la riduzione del corrispettivo per l'acqua fornita perché priva delle qualità pattuite.
Sentenze richiamate	Nessun richiamo
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	

Questione trattata	15) Vizi b. Non potabilità dell'acqua erogata: dimostrazione
Sentenze C.d.A.	305/2020; 238/2021
Massima redazionale	La dimostrazione della non potabilità dell'acqua sulla base delle ordinanze sindacali finalizzate a limitarne l'uso, data la natura dell'organo da cui promanano i provvedimenti, è di per se sufficiente a dimostrare l'inesatto adempimento senza alcuna ulteriore certificazione da parte di organi competenti.
Sentenze richiamate	Nessun richiamo
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	

Questione trattata	15) Vizi c. Vizi redibitori e mancanza di qualità
Sentenze C.d.A.	498/2019
Massima redazionale	In tema di vizi redibitori e mancanza di qualità, sussiste il danno patrimoniale in via equitativa, se provata l'esistenza ontologica del danno anche se impossibile o difficoltosa la sua precisa determinazione.
Sentenze richiamate	Cass. sent. n. 4515/1983: In tema di compravendita, si ha consegna di <i>aliud pro alio</i> (e non mancanza di qualità essenziali) quando, dedotta ad oggetto del contratto "acqua potabile", sia invece consegnata "acqua non potabile", poiché l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa (<i>aliud</i>) da quella potabile, essendo la "potabilità" dell'acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l'organismo umano. Cass. sent. n. 2313/ 2016: In tema di compravendita, i vizi redibitori e la mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c., si distinguono dall'ipotesi di consegna di "<i>aliud pro alio</i>", che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini predetti, e che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto. Cass. ord. n. 9339/2019: La liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo

	del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa.
Link ipertestuali delle sentenze richiamate	   n. 4515 del 1983.pdf n. 2313 del 2016.pdf n. 9339 del 2019.pdf